

L'interpretazione autentica del Piano casa del Veneto crea più problemi che certezze?

Sulla norma di interpretazione autentica sulla legge sul Piano casa, contenuta nell'art. 64 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 (pubblicata sul BUR n. 127 dello stesso giorno), è lecito, anche non essendo dei costituzionalisti, nutrire qualche dubbio.

In primo luogo perché la norma, come già osservato¹, mira manifestamente a superare il più recente indirizzo del TAR Veneto, restrittivo della capacità delle norme del Piano casa di derogare alla disciplina urbanistica comunale, espresso nelle sentenze 1329 del 14/12/2015 e 1128 del 14/10/2016, nella seconda delle quali, in particolare, il TAR (come pure prontamente evidenziato in questa rivista²), aveva ritenuto che, per fare una lettura "costituzionalmente orientata" delle norme del Piano casa sulle distanze dai confini, occorresse adottare una interpretazione esattamente contraria a quella ora "autenticata" dal legislatore veneto. Se è vero, allora, che una norma di interpretazione autentica può essere legittimamente utilizzata per «*lo scopo di chiarire "situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo", in ragione di "un dibattito giurisprudenziale irrisolto" ...*» (Corte Costituzione, sentenza n. 311 del 2009, sentenza n. 103 del 2013) – e qui è indubbio che ci sia stato o ci sia un contrasto giurisprudenziale – è evidente che la norma stessa non sarebbe in grado di legittimare l'interpretazione scelta se essa fosse incostituzionale.

Altrettanto dubbio è quel secondo comma secondo cui *"Gli eventuali provvedimenti di rigetto o di annullamento emessi dal comune sulla base di una interpretazione degli articoli 2, comma 1, 6, comma 1, e 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dai medesimi"*. Sempre senza presumere di poter fare la vece dei veri costituzionalisti, è verosimilmente da escludere che si possa ipotizzare di riaprire procedimenti definiti con provvedimenti divenuti inoppugnabili per decorso del termine di impugnazione [perché significherebbe invadere la competenza legislativa statale esclusiva in materia di giustizia amministrativa; art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione]; e anche se non fosse decorso il termine per fare ricorso, è difficile pensare che una norma regionale possa incidere sul perimetro di applicazione dei tradizionali poteri di autotutela amministrativa, i quali – ora codificati negli art. 21 *quinquies* e 21 *nonies* della L. 241/1990 – sono espressione di principi generali dell'ordinamento (principi che, per essere generali, si presume debbano essere "statuali"), nel quadro (cfr. Corte cost., sent. n. 75/2000) delle regole costituzionali che disciplinano l'attività amministrativa.

Sussistendo questi dubbi, il rischio che si profila è che la norma di interpretazione autentica regionale finisca per non conseguire l'obiettivo che si era prefissata, e cioè quello di dare stabilità applicativa al Piano casa, destinato ora a valere fino a tutto il 2018. Una eventuale questione di legittimità costituzionale potrebbe sorgere da un lato, "in via incidentale", nel corso di un futuro giudizio; dall'altro bisognerà vedere se, entro i sessanta giorni successivi alla sua pubblicazione, il Governo nazionale deciderà di impugnare "in via principale" la nuova disposizione.

Se il Governo decidesse di intervenire, In qualche modo sarebbe una storia già vista. Con la precisazione che la volta scorsa (in occasione dell'approvazione, con la L.R. 32/2013, del "terzo

¹ <http://italiaius.it/piano-casa/il-piano-casa-del-veneto-colpisce-ancora>.

² <http://italiaius.it/piano-casa/la-interpretazione-autentica-del-piano-casa-sulla-distanza-dai-confini-ha-davvero-risolto-il-problema-sollevato-dal-tar-veneto>.

piano Casa") la vicenda fu abbastanza singolare³. In sintesi:

- poiché la terza versione del Piano casa, a differenza delle precedenti, non dà la possibilità ai Comuni di limitarne l'applicazione nel proprio territorio, si levarono voci e predisposero iniziative a difesa del loro ruolo e della loro autonomia⁴;
- il Governo, in un primo momento, raccolse queste istanze, dando mandato all'Avvocatura di Stato di impugnare la L.R. 32/2013 anche sotto questi aspetti;
- senonché tra Stato e Regione venne raggiunto un accordo in base al quale la Regione si impegnavo a modificare la legge sul Piano casa nel senso di tornare a riconoscere «*ai Comuni la possibilità, attraverso le procedure della variante semplificata dei piani urbanistici, di apporre limiti al nuovo Piano casa della Regione*»⁵;
- l'Avvocatura di Stato eliminò dal ricorso alla Corte costituzionale le relative contestazioni, lasciandone solo un paio di minore portata;
- la Giunta Regionale approvò il progetto di legge n. 426/2014 (intitolato «Modifiche della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e disposizioni in materia urbanistica»), il quale tuttavia non è mai stato portato nemmeno alla discussione della Commissione consiliare competente.

Tutto era rimasto fermo, quindi, dal punto di vista della tutela delle prerogative comunali in materia urbanistica. Almeno fino alle richiamate sentenze del T.A.R. Veneto.

Il legislatore regionale, ora, ha inteso marcare nuovamente le distanze.

Attendiamo di vedere, se arriveranno, le prossime mosse.

Vicenza, 23 gennaio 2017

Avv. Giovanni Sala (di Vicenza) per www.italiaius.it

³ Mi è capitato di ricostruirla nello scrivere una nota (alla quale mi sia sentito rinviare: www.dialoghi.eu/pdf/dialoghi_2015-1.pdf) alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2014, n. 259.

⁴ Si rinvia a <http://venetoius.it/piano-casa/gli-ammutinati-del-piano-casa-1> e <http://venetoius.it/piano-casa/gli-ammutinati-del-piano-casa-2>.

⁵ Cfr. Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/1/2014.